



ZONA CLIMATICA “C”-- Stagione termica 15/11/2013 – 31/03/2014 IMPIANTI CON POTENZA INFERIORE A 35 KW (UNIFAMILIARI O AUTONOMI): COSA DICE LA LEGGE ?

Campagna obbligatoria di Dichiarazione Avvenuta Manutenzione, Accertamento e Ispezione degli impianti termici ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.

“MANUTENZIONE: UN OBBLIGO CHE CONVIENE A TUTTI.”

Se il tuo IMPIANTO TERMICO ricade nel territorio di Barletta, l'Ente responsabile delle ispezioni sul corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici è il Comune di Barletta. Questo AVVISO è uno strumento che l'ufficio Energia del Comune di Barletta fornisce agli utenti per orientarli tra gli adempimenti previsti dalla normativa.

CHI CI DEVE PENSARE ...

Obblighi derivanti dalla legge a carico del proprietario ovvero del responsabile dell'impianto.

Secondo la legge, è il Responsabile dell'impianto (cioè il **proprietario** o l'**occupante** nel caso l'immobile sia in affitto), che deve preoccuparsi di fare effettuare la manutenzione periodica. Se il Responsabile conduce un impianto senza la corretta manutenzione, è soggetto a una **sanzione** da 500 € a 3.000 € (ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.).

Sono esentati dal rispetto degli obblighi di manutenzione previsti gli impianti termici mai attivati o disattivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare. E' comunque necessario che il Responsabile dell'impianto indichi sul libretto che l'impianto è stato disattivato. Di tale intervento deve essere redatto il rapporto di controllo tecnico, regolarmente timbrato e firmato da una ditta installatrice o da un tecnico abilitato ai sensi del D.M. 37/08 (ex L.46/90) e per presa visione firmato dal responsabile dell'impianto.

... E CHI PUO' ESEGUIRLA

La manutenzione periodica deve essere affidata ad un'impresa di manutenzione in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 37/2008 (ex L. 46/1990).

Se vuoi consultare l'elenco dei manutentori accreditati dal Comune di Barletta, visita il sito: www.comune.barletta.ba.it/retcecivica/manut/

E SE L'IMPIANTO È NUOVO ...

Subito dopo l'installazione, viene trasmesso al Comune di Barletta e al Catasto Unico Comunale Impianti Termici - I.TER. WEB. (<http://itercm.barletta.ter-web.it/iter/>) la scheda identificativa dell'impianto e la dichiarazione di conformità completa di relazione tecnica, senza alcun costo. (**NON SI PAGA IL BOLLINO**).

QUANDO

La **manutenzione periodica** deve essere effettuata:

Secondo quanto previsto dalle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice ai sensi della normativa vigente, o, in mancanza delle disposizioni dell'installatore, secondo quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione del costruttore delle apparecchiature costituenti l'impianto termico, rispettando le norme UNI e CEI relative al tipo di installazione.

A solo scopo indicativo, mancando le istruzioni dell'installatore (costruttore dell'impianto), le operazioni dovranno avere **CADENZA ANNUALE**;

CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Le operazioni di **controllo di efficienza energetica, o controllo del rendimento di combustione**, dell'impianto termico devono essere effettuati, almeno con le seguenti scadenze temporali:

- Ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
- Ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con un'anzianità di installazione **superiore a otto anni** e per gli impianti, dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto, installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;
- Ogni quattro anni per tutti gli altri impianti con un'anzianità di installazione **inferiore a otto anni** di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.
In presenza di tali controlli, le date in cui questi sono stati eseguiti sono riferimenti per le successive **scadenze**.

COME

- Il manutentore, completate le operazioni di controllo, pulizia **ed analisi dei prodotti di combustione** dell'impianto, compila e firma un rapporto di controllo tecnico (**Allegato G**).
- Il Responsabile dell'impianto firma il rapporto, per presa visione.
- Il manutentore appone sul rapporto IL BOLLINO del Comune di Barletta, che ne attesta il pagamento del contributo al costo del servizio. Il **rapporto** corredato del **Bollino** diventa così a tutti gli effetti la **Dichiarazione**.
- Il manutentore **inserisce** la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione sul Catasto informatico Comunale I.TER WEB, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale, e la **trasmette all'ufficio Energia del Comune di Barletta, sollevando così il cittadino da qualsiasi ulteriore adempimento**.

ATTENZIONE

La **dichiarazione (Rapporto di controllo Tecnico, Allegato G + bollino)**, deve essere **trasmessa al comune di Barletta ogni volta che viene effettuato il controllo del rendimento di combustione con le scadenze innanzi riportate**.

QUANTO

Il bollino che attesta il versamento del contributo al costo del servizio di accertamento e ispezione sugli impianti termici, ha un costo di 15 € (**tariffa comunale per impianti <35KW**), da pagarsi **ogni volta si trasmette il rapporto di controllo tecnico (modello “G”) effettuato il controllo del rendimento di combustione**.

Il mancato versamento del contributo al costo del servizio comporta, per il Responsabile dell'impianto, il pagamento dell'intero costo dell'ispezione pari a 80 €+ IVA (ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Regolamento Comunale del servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Salvo ulteriori sanzioni).

OBBLIGO DI GARANTIRE L'ACCESSO AGLI ISPETTORI.

L'esecuzione dei sopralluoghi all'interno delle proprietà private avverrà di norma con il consenso ed alla presenza dell'utente (Responsabile dell'Impianto) e **alla presenza dell'Operatore dei controlli e manutenzione (manutentore incaricato)** che assistono e collaborano direttamente, all'ispezione di accertamento effettuato. Nessun importo dovrà essere versato a qualsiasi titolo al personale incaricato.

In tutti i casi di mancata osservanza alle procedure di controllo che possono determinare situazioni di pericolo imminente per la pubblica incolumità, si darà comunicazione all'azienda fornitrice di gas per i provvedimenti di sua competenza (interruzione della fornitura del gas ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs. 164/2000).

NORME COMPORTAMENTALI CHE DEVONO TENERE GLI ISPETTORI

Gli ispettori sono tenuti ad operare nel rigoroso rispetto delle norme vigenti ed in particolare delle norme UNI vigenti.

Gli ispettori devono rifiutarsi di procedere alle operazioni sull'impianto nel caso accertino situazioni che possono comportare per se e per gli altri rischi specifici.

Gli ispettori saranno ritenuti responsabili nel caso di inosservanza dei doveri di privacy e deontologici, evitando rigorosamente apprezzamenti di ogni genere su installatori, manutentori, case costruttrici, aziende e su tutto quanto possa essere pregiudiziale alla serietà dei rapporti con l'utenza.

In generale verrà accertato:

Che l'impianto termico sia dotato di libretto di impianto e che tale documento sia correttamente compilato e tenuto, Dichiarazione di conformità e libretto di uso e manutenzione.

Che l'utilizzatore conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione secondo la normativa vigente, e con le scadenze stabilite.

Che la manutenzione dell'impianto venga effettuata da personale abilitato in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/2008 e s.m.i., e gli altri requisiti aggiuntivi ove previsto.

Che siano state redatte e regolarmente conservate per il previsto periodo le relazioni tecniche relative alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguite.

Che le misurazioni sui fumi e sui rendimenti siano state effettuate secondo la normativa vigente e con l'utilizzo di strumentazione conforme alle norme e dotata di recente Certificato di taratura.

Che siano rispettate tutte le norme contenute nel DPR 412/93 e successive modifiche ed integrazioni, e nella relativa normativa tecnica di supporto.

I risultati del sopralluogo ispettivo verranno trascritti su apposito documento di verifica, denominato Rapporto di Prova (Verbale ispettivo) secondo i modelli appositamente predisposti.

Tale rapporto di prova, firmato dall'Ispettore incaricato e controfirmato dall'utilizzatore dell'impianto termico o da un suo delegato, costituisce il documento valido che comprovierà che l'impianto termico controllato è in regola ed a norma del DPR 412/93 e successive modificazioni ed integrazioni e del DPR 660/96.

Il rapporto di prova verrà redatto in almeno 3 copie di cui una sarà consegnata all'utilizzatore o al suo delegato, una seconda copia resterà in possesso dell'ispettore che effettuerà il controllo ed una terza verrà trasmessa al Dirigente Comunale Responsabile del Servizio entro 10 giorni dalla data dell'ispezione, accompagnata da comunicazione con indicazione delle eventuali irregolarità o infrazioni riscontrate e del termine imposto per la regolarizzazione.

Nel caso in cui siano state riscontrate infrazioni, durante la visita ispettiva, queste verranno annotate sul verbale che verrà consegnato all'utente con l'indicazione di un termine per la regolarizzazione (secondo la gravità delle infrazioni o irregolarità riscontrate) per la loro regolarizzazione, che deve avvenire perentoriamente nel termine stabilito, onde evitare le sanzioni.

Entro la scadenza del termine, l'utente comunicherà, per via scritta, e con l'utilizzo dei modelli predisposti, all'ufficio Energia del Comune di Barletta, l'avvenuta regolarizzazione.

Gli impianti regolarizzati saranno sottoposti obbligatoriamente a ispezione di controllo e verifica finale.

La mancanza della comunicazione di impianto regolarizzato, innesca automaticamente la procedura sanzionatoria.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Consultare il **REGOLAMENTO COMUNALE** del Servizio di Accertamento ed Ispezione degli Impianti Termici, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.11 del 13/03/2012 ed in vigore dal 27/04/2012.

Tale provvedimento è reperibile sul sito della rete civica del Comune di Barletta alla pagina: www.comune.barletta.ba.it/retcecivica/manut/, o scrivere al seguente indirizzo mail (spp.rizzitelli@comune.barletta.bt.it).

BARLETTA 15/10/2013

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE URBANE

Ing. Francesco DIPALO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONI

Ing. Vito VACCA